

ENTI LOCALI

Nel Piano casa l'ennesimo colpo di scena (il quarto) sui bandi di gara

Appalti, si cambia ancora

Lavori specialistici con obbligo di subappalto

di **Andrea Mascolini**

Ennesimo colpo di scena, il quarto, per i bandi di gara per i lavori specialistici pubblicati da inizio 2014, fatti salvi dopo un balletto durato due settimane; entro un anno avverrà la riscrittura delle norme del regolamento del codice sulla qualificazione delle imprese generali e di quelle specialistiche; più spazi per il subappalto da parte delle imprese generali. È questo il risultato dell'estenuante via vai di soluzioni adottate dal governo per risolvere il rebus della qualificazione da produrre per la realizzazione degli appalti pubblici che hanno a oggetto interventi specialistici e «superspecialistici», materia che era stata affrontata nel decreto legge 151/2013 (il «Salva Roma-bis» poi decaduto un paio di settimane fa).



Adesso, dopo che una soluzione ponte era stata prima inserita nel «Salva Roma-ter» e poi ritirata nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è nel decreto legge del «Piano casa», varato dal consiglio dei ministri di mercoledì, che si recupera la soluzione già adottata a fine dicembre 2013, scegliendo una soluzione che cerca di mediare le posizioni dei due fronti (imprese generali e imprese specialistiche). Infatti la mancata conversione in legge del decreto 151 (e del suo articolo 3, comma 9) aveva determinato la perdita di efficacia di tutti gli atti di gara emanati.

La scelta compiuta nel decreto legge del «Piano casa» è quella di sospendere nuovamente (come il decreto 151) gli effetti della cancellazione delle due norme del dpr 207/2010 (l'articolo 107, comma 2 e l'articolo 109, comma 2, oltre all'allegato A) operata dal consiglio di stato con il parere, recepito dal dpr 30 ottobre 2013, a seguito del ricorso straordinario al capo dello stato, rendendo quindi vigente l'obbligo di subappalto e di raggruppamento verticale fra general contractor e imprese specialistiche. Si prevede poi un anno di tempo, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che verrà a breve pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per sostituire le disposizioni cancellate dal consiglio di stato. Si salvano poi gli effetti dei provvedimenti adottati nella vigenza del decreto 151, con ciò mettendo in sicurezza i bandi pubblicati a gennaio e a febbraio. Per i nuovi bandi però si dovrà tenere conto di alcune ulteriori scelte effettuate dal decreto che, da subito, elimina sette categorie di interventi a qualificazione obbligatoria e tocca anche le lavorazioni «superspecialistiche» per le quali, in virtù della loro complessità, se superano il 15% del totale dei lavori oggetto dell'appalto, scattano l'impossibilità di subappalto e l'obbligo di associarsi con l'impresa specialistica come raggruppamento di tipo verticale. In particolare il provvedimento prevede l'eliminazione di sette categorie su un totale di 34. Si tratta delle opere specialistiche n. 9 (segnaletica luminosa e sicurezza del traffico), Os 12B (barriere paramassi, fermande e simili), 15 (pulizia acque marine, lacustri e fluviali), 16 (centrali di produzione di energia elettrica), 17 (impianti di telefonia), 19 (reti Telecomunicazioni) e 31 (impianti mobilità sospesa); viene invece inserita la OS 32 (strutture in legno). Sulle «superspecialistiche» invece ne spariscono dieci su 24 e entra sempre la OS 32.